

Guida pratica per i richiedenti protezione internazionale



SPRAR

Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati



Dipartimento per le libertà civili
e l'immigrazione

Commissione Nazionale
per il Diritto d'Asilo

Guida Pratica per i titolari di protezione internazionale

Vademecum per richiedenti protezione internazionale

La presente guida pratica ha lo scopo di offrire uno sguardo esaustivo circa la procedura relativa alla domanda di protezione internazionale. La struttura della guida è suddivisa in fasi sia obbligatorie che eventuali, in modo da rendere comprensivo il percorso amministrativo che il richiedente protezione internazionale effettua nell'arco della sua permanenza sul territorio.

Si ricorda che la presente guida è un mero supporto alla conoscenza della procedura che non può sostituire in nessun caso la presenza dell'operatore

Guida Pratica per i titolari di protezione internazionale

Questa pubblicazione è stata elaborata da un gruppo di lavoro composto da:

Viceprefetto Sandra Sarti, dirigente dell'Ufficio asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno

Viceprefetto Mauro Denozza, dirigente Commissione nazionale per il diritto di asilo

Soran Ahmad e Lucia Iuzzolini, Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)

Helena Behr, Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati (ACNUR/UNHCR)

In collaborazione con:

Gianfranco Schiavone, Associazione studi giuridici sull'immigrazione (ASGI)

Sotto il coordinamento di:

Prefetto Giuseppe Forlani, direttore dei Servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno




Prefetto Angelo Malandrino, presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo

La pubblicazione è stata realizzata con le risorse assegnate per l'anno 2007 ad ANCI dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sui fondi dell'otto per mille dell'IRPEF devoluto dai cittadini alla diretta gestione statale.

Guida Pratica per i titolari di protezione internazionale

Indice delle lingue

Italianopag. 7
Amaricopag. 35
Curdopag. 61
Farsipag. 93
Francesepag. 119
Inglesepag. 151
Serbopag. 183
Somalopag. 211
Spagnolopag. 241
Tigrino.....pag. 273
Arabopag. 324



Indice



Dove ti trovi; mappa dell'Italia	pag. 6
Chi è il richiedente protezione internazionale	pag. 7
Sei entrato nell'Unione europea	pag. 9
Mappa dell'Unione Europea	pag. 10
Accesso alla procedura per la richiesta di protezione internazionale	pag. 11
Fasi della domanda di protezione internazionale:	pag. 13
• presentazione della domanda di protezione internazionale	pag. 13
• l'audizione	pag. 15
• sei accolto all'interno di un centro governativo	pag. 17
I tuoi diritti all'interno del centro di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale	pag. 19
I tuoi diritti come richiedente protezione internazionale	pag. 20
Decisioni che la Commissione Territoriale può prendere:	pag. 21
• riconoscimento dello status di rifugiato	pag. 21
• riconoscimento dello status di protezione sussidiaria	pag. 22
• protezione umanitaria	pag. 22
Ricorso	pag. 23
Cessazione e revoca dello status di protezione internazionale	pag. 25
Il ritorno volontario nel tuo paese di origine	pag. 27
Glossario	pag. 28
Contatti Utili	pag. 32



Guida Pratica per i titolari di protezione internazionale

ITALIANO

DOVE TI TROVI - MAPPA DELL'ITALIA



*Guida Pratica per i titolari di protezione internazionale***CHI È IL RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE?**

Il richiedente protezione internazionale è una persona che ha presentato richiesta di protezione internazionale ed è in attesa della decisione sul riconoscimento dello status di rifugiato o di altra forma di protezione.

In Italia, tutti i migranti possono fare domanda di protezione internazionale.

IL RIFUGIATO È

una persona che ha un timore fondato di essere perseguitata, nel proprio Paese di origine o, se non ha una cittadinanza, di residenza abituale, per motivi:

- **di razza** (ad esempio, per il colore della pelle o per la appartenenza a un gruppo etnico, a una tribù/comunità o a una minoranza);
- **di religione** (ad esempio, per il fatto di professare o di non professare una determinata religione o di appartenere ad un determinato gruppo religioso);
- **di nazionalità** (ad esempio, per la sua appartenenza ad una minoranza etnica o linguistica);
- **di appartenenza ad un gruppo sociale** (gruppo di persone che condividono una caratteristica comune o che sono percepite come un gruppo dalla società in base, ad esempio, a sesso, genere, orientamento sessuale, famiglia, cultura, educazione, professione);
- **di opinione politica** (ad esempio, per le opinioni politiche, per le attività politiche, per le opinioni politiche attribuite, per l'obiezione di coscienza);

e non vuole o non può ricevere protezione e tutela dallo Stato di origine o dallo Stato in cui abbia risieduto abitualmente.

Per **persecuzione** si intendono, per esempio, le minacce alla vita, la tortura, le ingiuste privazioni della libertà personale, le violazioni gravi dei diritti umani.

Per essere riconosciuti rifugiati, non è indispensabile essere già stati effettivamente vittime di persecuzioni.

Può essere riconosciuto rifugiato anche chi abbia fondati motivi per temere che, in caso di rimpatrio, si troverebbe esposto ad un serio rischio di persecuzione.

La definizione di rifugiato si trova nell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiato, secondo la quale è rifugiato colui che *“temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese*

Guida Pratica per i titolari di protezione internazionale

in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.

In generale, le difficoltà economiche, anche se reali e in alcuni casi molto gravi, non costituiscono motivi per il riconoscimento dello status di rifugiato.

LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA è la protezione che viene accordata ad un cittadino non appartenente all’Unione Europea, o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se tornasse nel Paese di origine, o nel Paese nel quale aveva la propria dimora abituale correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e il quale non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto paese.

LA PROTEZIONE UMANITARIA le questure possono rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari tutte le volte in cui le Commissioni Territoriali, pur non ravvisando gli estremi per la protezione internazionale, rilevino “gravi motivi di carattere umanitario” a carico del richiedente asilo.

Riservatezza

Le informazioni che fornirai alle persone coinvolte nella procedura per l’esame della domanda di protezione internazionale non potranno essere divulgate o trasmesse alle autorità del tuo Paese d’origine.

Guida Pratica per i titolari di protezione internazionale

SEI ENTRATO NELL'UNIONE EUROPEA

Sei in Italia, questo vuol dire che sei entrato in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

Secondo la legislazione europea (**Regolamento Dublino II**) non puoi decidere liberamente lo Stato in cui chiedere protezione, pertanto competente ad esaminare la tua domanda sarà, ad esempio:

- il primo stato nel quale sei entrato irregolarmente;
- il Paese che ti ha rilasciato un **titolo di soggiorno o un visto di ingresso**;
- il Paese nel quale si trova **regolarmente un tuo familiare**, se sei minorenne e non accompagnato, in Italia.
- il Paese in cui si trova un tuo **familiare** che sia stato riconosciuto rifugiato o che abbia fatto domanda di asilo.

Per **familiare** si intende:

- tuo marito o tua moglie;
- la persona con la quale tu abbia una relazione stabile, se lo Stato di accoglienza la parifica al matrimonio ;
- i tuoi figli minorenni, sempre che siano da te sostenuti economicamente e non siano sposati;
- tuo padre, tua madre o il tutore se sei minore d'età e non sposato.

Le situazioni sopra indicate sono solo le più frequenti; ci sono altri criteri per determinare la competenza. In caso di dubbi e per ulteriori informazioni, rivolgiti all'operatore all'interno del centro.

La verifica sulla competenza dell'Italia per l'esame della domanda di protezione internazionale non verrà fatta dalla Polizia presente nel centro. La Polizia invierà tutta la documentazione ad un ufficio apposito presso il Ministero dell'Interno a Roma (detto "Unità Dublino"), il quale prenderà la decisione sulla base dei dati di cui dispone. È importante pertanto, ai fini di una corretta decisione, che tu fornisca tutte le informazioni necessarie. Ricorda che hai diritto di conoscere tutti i dati che vengono trasmessi alla "Unità Dublino" e, nel caso di dati inesatti, di farli correggere.

Mentre è in corso la procedura per stabilire se è l'Italia il Paese competente ad esaminare la domanda di asilo, la tua condizione sul territorio italiano è comunque quella di richiedente asilo.

Contro la decisione che indica lo Stato che dovrà valutare la tua domanda di protezione

Guida Pratica per i titolari di protezione internazionale

internazionale, puoi fare ricorso al giudice entro 60 giorni da quando ti viene comunicata la decisione dell'Unità Dublino.

La legge stabilisce che puoi farti assistere da un avvocato. Se non hai la possibilità di pagare un avvocato, puoi fare domanda per avere assistenza legale gratuita (patrocinio a spese dello Stato).

MAPPA DELL'UNIONE EUROPEA

© Comunità europee, 1995-2007

I Paesi membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

**ACCESSO ALLA PROCEDURA PER LA RICHIESTA
DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

La domanda di protezione internazionale è individuale e deve essere presentata:

- alla Polizia di Frontiera, al momento dell'arrivo in Italia;
- alla Questura- Ufficio Immigrazione di Polizia, se già ti trovi in Italia.

Sei autorizzato a rimanere sul territorio dello Stato, sino alla decisione della Commissione territoriale in merito alla tua richiesta di protezione internazionale.

RICORDA: IL PREFETTO STABILIRÀ UN LUOGO NEL QUALE POTRAI DIMORARE FINO A QUANDO NON SI CONCLUDERÀ LA PROCEDURA DI ESAME DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.

La tua domanda di protezione internazionale non può essere respinta, né esclusa solo per il fatto di non essere stata presentata tempestivamente. Non ci sono termini per la presentazione della domanda.

Ti è garantita in ogni fase della procedura la possibilità di contattare l'Unhcr, e le principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.

Quando verrai convocato, dovrai comparire personalmente davanti la Commissione Territoriale.

Hai l'obbligo di consegnare il passaporto e tutti i documenti pertinenti alla domanda.

RICORDA DI INFORMARE LA POLIZIA OGNI VOLTA CHE CAMBI IL TUO DOMICILIO, IN CASO CONTRARIO TUTTO QUELLO CHE TI DOVRÀ ESSERE COMUNICATO SI CONSIDERERÀ VALIDAMENTE EFFETTUATO ALL'ULTIMO DOMICILIO CHE HAI RIPORTATO ANCHE SE TU NON LO HAI RICEVUTO.

La Commissione territoriale dispone la tua audizione, la comunicazione ti verrà effettuata attraverso la Questura.

È possibile rinviare il colloquio personale qualora non puoi sostenerlo per motivi di salute. I gravi motivi di salute che non ti permettono di affrontare il colloquio devono essere certificati dal medico.

Guida Pratica per i titolari di protezione internazionale

RICORDA

- CHE LA COMMISSIONE DECIDERÀ UGUALMENTE SOLO SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE CHE È A SUA DISPOSIZIONE SE SEI STATO REGOLARMENTE CONVOCATO, SE NON TI PRESENTI AL COLLOQUIO, E SE NON HAI PRESENTATO LA RICHIESTA DI RINVIO DEL COLLOQUIO.
- SE INVECE, NON SEI STATO INFORMATO DELL'AUDIZIONE IN COMMISSIONE, E LA COMMISSIONE NON HA ANCORA DECISO IN MERITO ALLA TUA RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, POTRAI AVERE UN NUOVO APPUNTAMENTO UNA SOLA VOLTA ED ENTRO 10 GIORNI DA QUANDO È CESSATA LA CAUSA CHE NON TI HA PERMESSO LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO.

*Guida Pratica per i titolari di protezione internazionale***FASI DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE****PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (I FASE)**

La domanda di protezione internazionale è **individuale** e deve essere presentata:
alla Polizia di Frontiera, al momento dell'arrivo in Italia;
alla Questura – Ufficio Immigrazione della Polizia, se ti trovi già in Italia

RICORDA: se sei un genitore, la tua domanda s'intende estesa ai tuoi figli minori non coniugati presenti sul territorio italiano.

Se sei entrato in Italia senza visto di ingresso e quindi in maniera irregolare, la legge italiana prevede una **procedura di identificazione**, che verrà effettuata dalla Polizia; questo vuol dire che dovrai essere identificato, prima della proposizione della domanda di asilo.

A tal proposito ti verrà indicata la data per un appuntamento all'interno dell'ufficio di Polizia. Durante tale incontro sarà presente un funzionario della Polizia e – se necessario – un interprete che parla la tua lingua oppure una lingua che permetta di esprimerti.

La Polizia ti farà le fotografie e prenderà le impronte digitali (“fotosegnalamento”).

In seguito, avrai un appuntamento per la **formalizzazione della domanda**, durante il quale verrà compilato il “Modello per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra” (Modello CV3).

Le domande riguarderanno i tuoi dati personali (nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità) e familiari (nome e cognome dei tuoi genitori, nome e cognome di tuo marito / tua moglie, nome e cognome dei tuoi figli/e, luogo in cui si trovano i tuoi familiari); inoltre ti verrà chiesto:

- di descrivere il viaggio dal Paese d'origine verso l'Italia (es. periodo della partenza, durata del viaggio, mezzi di trasporto usati);
- di raccontare in breve i motivi per cui hai lasciato il Paese;
- di scrivere in breve questi motivi: puoi scrivere nella tua lingua oppure in una lingua che permetta di esprimerti.

RICORDA: se hai difficoltà a leggere o a scrivere informa gli operatori o la Polizia

La Polizia tiene l'originale del modello CV3 e te ne darà copia.

Guida Pratica per i titolari di protezione internazionale

Tutte le informazioni che darai durante l'incontro con la Polizia sono riservate:

- non potranno essere trasmesse alle autorità del tuo Stato d'origine;
- non potranno essere trasmesse ad altre persone nel centro o fuori dal centro.

Al modello C3 puoi allegare un foglio con il racconto della tua storia personale. Non è necessario che tu la scriva in italiano, puoi scriverla anche direttamente nella tua lingua.

La Polizia ti chiederà se hai documenti (es. carta di identità, passaporto, lasciapassare, tessere di partito, certificati). Nel caso tu abbia documenti compreso il passaporto, consegna gli originali alla Polizia, che te ne fa copia.

La Polizia, pertanto tiene gli originali e ti consegna una copia con un timbro ("verbale di consegna").

Richiesta di accoglienza

Se sei privo di mezzi di sussistenza e non sei accolto in un centro di accoglienza governativo, puoi chiedere alla Questura che attivi la Prefettura per l'accoglienza in uno dei centri predisposti dagli Enti Locali nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar).

DA RICORDARE:

- All'atto della presentazione della domanda l'Ufficio di Polizia ti informa della procedura da seguire, dei tuoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a tua disposizione per corredare la domanda con elementi utili;
- La Questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle tue dichiarazioni su appositi modelli, allega la documentazione. Di questo verbale, una volta che lo avrai approvato e firmato, te ne verrà rilasciata una copia, insieme ad una copia della documentazione che hai allegato;
- La Commissione Territoriale potrebbe non ascoltarti in audizione, quando ritiene di avere sufficienti motivi per concederti lo status di rifugiato; inoltre la Commissione potrebbe non ascoltarti, oppure rinviare il colloquio, tutte le volte in cui, non sei nelle condizioni di poterlo sostenere;
- Se non ti presenti al colloquio, inoltre, senza avere chiesto il rinvio, la Commissione decide sulla base della documentazione disponibile;
- Le informazioni che fornirai alle autorità competenti e agli operatori coinvolti nella procedura per l'esame della domanda di protezione internazionale non potranno essere divulgate o trasmesse alle autorità del tuo Paese d'origine;
- È importante che tu spieghi e scriva bene i motivi per cui hai lasciato il tuo Paese;

- Se hai bisogno di farti arrivare dei documenti (ad esempio, dal tuo Paese d'origine, da altri Paesi, da familiari/amici), è importante chiedere l'indirizzo e/o il numero di fax del centro e comunicare agli operatori che stai aspettando che ti inviino documenti;
- Se hai salvato documenti importanti su file o all'interno della tua posta elettronica, chiedi aiuto agli operatori perché li recuperino e li stampino.
- Occorre dare risposte il più possibile precise: in caso tu abbia dei dubbi (ad esempio, su come si scrive il tuo nome o sulla tua data di nascita), puoi dirlo alla Polizia;
- Se hai difficoltà a spiegare e a scrivere, se non ricordi bene o fai fatica o stai male a ricordare e a spiegare, se hai bisogno di più tempo, comunicalo durante l'incontro;
- Se non hai il tempo di spiegare e/o scrivere in modo completo i motivi della fuga dal tuo Paese, comunica i più importanti e indica che non sono completi;
- Se non hai potuto spiegare tutti i motivi della fuga dal tuo Paese, scrivi una memoria dopo l'incontro con la Polizia e consegnala quando pensi che siano completi;
- Se hai bisogno di avere spiegazioni o hai dubbi su quanto è stato detto durante l'incontro con la Polizia o con l'interprete, se hai bisogno di aiuto per scrivere o per ricordare bene, comunicalo agli operatori legali presenti nel centro;
- Conserva sempre copia della documentazione che consegna in originale alla Polizia.

Tutte le comunicazioni che riguardano la domanda d'asilo (ad esempio, le convocazioni davanti alla Polizia o davanti alla Commissione, la richiesta di documentazione, il trasferimento in un altro Paese, la decisione della Commissione) verranno fatte nella tua lingua se non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza che tu hai indicato.

L'AUDIZIONE (II FASE)

La decisione sulla domanda di protezione internazionale è compito di un organo chiamato **Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale**, composto da 4 membri:

- 2 del Ministero dell'Interno,
- 1 rappresentante del comune (o della provincia o della regione),
- 1 rappresentante dell'UNHCR.

La legge prevede che la convocazione per essere sentiti davanti alla Commissione nell'audizione (o intervista) venga comunicata in forma scritta dalla Polizia.

All'audizione parteciperà un interprete che parla la tua lingua e che traduce quello che viene detto.

Guida Pratica per i titolari di protezione internazionale

Puoi chiedere di rimandare l'audizione per motivi di salute, che devono essere certificati, o per altri gravi motivi.

Puoi chiedere di sostenere il colloquio con uno solo dei membri della Commissione e del tuo stesso sesso.

In questi casi, è importante che tu avverta gli operatori del centro.

L'audizione si svolgerà **entro 30 giorni** dalla presentazione della domanda e la Commissione deciderà nei successivi tre giorni.

RICORDA CHE:

- la tua domanda è sottoposta ad un **esame prioritario**, quando è ritenuta palesemente fondata e quando la tua situazione è considerata vulnerabile.
- La Commissione **dichiara inammissibile** la tua domanda e non procede all'esame, se sei un rifugiato riconosciuto oppure se hai già ricevuto un diniego e hai ripresentato la domanda senza che sussistano fatti nuovi o sopravvenuti.

La Commissione può **decidere di sospendere** l'audizione o di rinviarla, quando:

- ha bisogno di più tempo o altra documentazione per decidere;
- non sei in grado di sostenere l'audizione;
- ci sono problemi di comunicazione con l'interprete.

La Commissione ti farà delle **domande su:**

- i tuoi dati personali e familiari,
- sul viaggio,
- sui motivi per cui hai lasciato il tuo Paese d'origine,
- sui motivi per i quali non vuoi o non puoi tornare nel tuo Paese d'origine.

RICORDA CHE:

- se sei minorenne l'audizione in Commissione avverrà alla presenza di un tuo genitore o del tutore;
- davanti alla Commissione hai diritto ad esprimerti nella tua lingua;
- se hai problemi di comunicazione con l'interprete, comunicalo alla Commissione;
- le informazioni che hai dato in audizione hanno carattere strettamente riservato;
- la legge stabilisce che durante l'audizione puoi farti assistere da un avvocato. Per contattare un avvocato e avere un colloquio prima dell'audizione, chiedi all'operatore legale del centro;
- anche prima dell'audizione, puoi mandare documenti o memorie alla Commissione;
- è importante che tu racconti la tua storia in modo completo e circostanziato;
- se hai difficoltà a spiegare, se non ti ricordi bene o fai fatica o stai male a ricordare e a spiegare, comunicalo durante l'audizione;

Guida Pratica per i titolari di protezione internazionale

- è opportuno che comunichi alla Commissione se hai un problema fisico o psicologico e, se hai bisogno, puoi chiedere di essere assistito durante l'audizione da personale di sostegno del centro;
- quello che dici nel colloquio davanti alla Commissione viene scritto su un foglio (verbale) che deve essere da te firmato e che ti verrà consegnato alla fine dell'audizione. **Chiedi la traduzione di quanto è stato scritto prima di firmare il foglio**, per essere certo che le dichiarazioni che hai dato siano state riportate correttamente. Se rifiuti di firmare il verbale, verranno indicate le motivazioni della tua scelta. Il rifiuto non impedirà alla Commissione di adottare una decisione sulla tua domanda di riconoscimento di protezione internazionale.

In particolare, se sei un minorenne solo sul territorio italiano:

- la Commissione ti ascolta solo in presenza del genitore o del tutore;
- la Commissione **può decidere di non chiamarti per l'audizione** se ha già preso una **decisione positiva** sulla base dei documenti che hai consegnato e delle dichiarazioni che hai reso alla Polizia.

FASE EVENTUALE - SEI ACCOLTO ALL'INTERNO DI UN CENTRO GOVERNATIVO

Sarai ospitato in un centro di accoglienza per richiedenti protezione internazionale-CARA- :

- 1 - Se hai presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver evitato o aver tentato di evitare i controlli alla frontiera o subito dopo;**
- 2 - Se hai presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizione di soggiorno irregolare;**

Secondo la legge italiana, l'allontanamento non autorizzato dal Centro che ti ospita in accoglienza non equivale alla rinuncia della domanda d'asilo, ma la Commissione Territoriale decide sulla richiesta di protezione internazionale sulla base della documentazione in suo possesso.

Per la richiesta d'uscita, per qualsiasi cosa tu intenda fare e per maggiori informazioni, chiedi sempre all'operatore legale del centro.

La legge prevede, nei casi 1, 2 , che sarai ospitato all'interno del centro per un periodo in ogni caso non superiore a **35** giorni dal momento in cui hai presentato la domanda d'asilo

*Guida Pratica per i titolari di protezione internazionale***OPPURE****3 - Quando è necessario verificare o determinare la tua identità o la tua nazionalità se non hai documenti di identità o di viaggio o se hai presentato documenti falsi o contraffatti;**

RICORDA in questo caso sarai ospitato all'interno del centro per il periodo strettamente necessario agli adempimenti, in ogni caso per un periodo in ogni caso non superiore a 20 gg.

Secondo la legge italiana, l'allontanamento dal centro senza giustificato motivo non equivale alla rinuncia della domanda d'asilo, ma la Commissione Territoriale decide sulla richiesta di protezione internazionale sulla base della documentazione in suo possesso.

Per la richiesta d'uscita, per qualsiasi cosa tu intenda fare e per maggiori informazioni, chiedi sempre all'operatore legale del centro.

USCITA DAL CENTRO: la legge permette l'uscita dal centro nelle ore diurne; inoltre puoi chiedere al Prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso. Si può avere un permesso di uscita più lungo per gravi problemi personali, di salute o di famiglia o per motivi che riguardano la domanda di protezione internazionale.

Se hai dubbi e per avere maggiori informazioni, leggi il regolamento del centro e parla con l'operatore.

IN GENERALE:

- Nei casi indicati ai punti 1, 2 e 3, il Questore, ricevuta la domanda di protezione internazionale, dispone il tuo invio all'interno di un centro per richiedenti protezione internazionale e ti rilascia un attestato nominativo, che certifica che sei un richiedente protezione internazionale. Ricorda che questo non è un permesso di soggiorno.
- **Allo scadere del periodo di accoglienza ti sarà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, valido tre mesi, rinnovabile sino alla decisione della domanda, non valido per il lavoro.**
- Al termine del periodo di accoglienza, ricevuto il permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale, dovrai lasciare il Centro e puoi spostarti all'interno del territorio italiano. In questo caso **ricorda di comunicare sempre i tuoi spostamenti alla Questura del luogo dove andrai ad abitare:** questo è fondamentale per ricevere le comunicazioni e la convocazione davanti alla Commissione. Per ricevere informazioni sull'accoglienza successiva all'uscita dal Centro rivolgiti agli operatori.

Guida Pratica per i titolari di protezione internazionale

- Se dopo 6 mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, non è ancora stata presa una decisione sul tuo caso, avrai diritto a ricevere un permesso di soggiorno che avrà validità di 6 mesi e che ti permetterà di lavorare regolarmente fino a che la decisione non viene presa.
- Se decidi di ritirare la domanda prima dell'audizione in Commissione, il ritiro verrà comunicato alla commissione territoriale.

RICORDA che in attesa della decisione, anche secondo la legislazione europea (Regolamento Dublino), non puoi lasciare l'Italia.

Se ti sposti in un Paese europeo rischi di soggiornare irregolarmente.

Se vai in un altro Paese europeo e chiedi asilo, potrai essere rimandato in Italia perchè è lo Stato responsabile a decidere sulla tua domanda di protezione internazionale (Regolamento Dublino II).

I TUOI DIRITTI ALL'INTERNO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO

Secondo la legge italiana:

- hai diritto** all'assistenza medica e alle cure di emergenza;
- hai diritto** ad alloggi separati tra uomini e donne e ad alloggiare insieme ai tuoi familiari;
- hai diritto** a ricevere visita da parte:
 - dei rappresentanti dell'UNHCR,
 - di avvocati,
 - di organi di tutela dei rifugiati,
 - di tuoi familiari o di cittadini italiani che abbiano chiesto e avuto autorizzazione dal Prefetto.

Inoltre:

- se ti senti maggiormente a tuo agio con un operatore del tuo stesso sesso, **puoi** chiedere di parlare o di essere visitata da personale del tuo stesso sesso. È inoltre opportuno che specifichi agli operatori se preferisci fare il colloquio davanti alla Commissione in presenza di personale femminile;
- puoi** indicare agli operatori le tue preferenze sul cibo e le tue esigenze particolari, ad esempio quelle legate alla religione.

SE TI TROVI IN SITUAZIONI PARTICOLARI

ad esempio,

- se aspetti un bambino,
- se hai problemi fisici,

Guida Pratica per i titolari di protezione internazionale

- in caso di età avanzata,
- in caso di malattia,
- nel caso in cui tu abbia subite violenze fisiche o psicologiche,
- nel caso in cui tu sia stato vittima di torture o maltrattamenti,
- nel caso in cui tu abbia subito una violenza sessuale,

puoi informare gli operatori del centro al fine di avere adeguata assistenza. Non esitare a raccontare anche gli avvenimenti più difficili e dolorosi. Le informazioni che darai sono strettamente confidenziali e non potranno essere divulgate senza il tuo consenso.

SE SEI MINORENNE E TI TROVI DA SOLO IN ITALIA:

- avverti gli operatori del centro che sei minore di 18 anni, perché, per legge, come minore non puoi stare in un centro ma hai diritto ad essere ospitato in strutture adeguate alla tua età;
- per tutelarti, verrà nominato un tutore, cioè una persona che ti aiuterà durante la tua permanenza in Italia (ad esempio, per i documenti che ti servono, nella procedura di richiesta di asilo, nell'assistenza durante l'audizione). Il tutore, tra le altre cose, ha il compito di confermare la tua domanda d'asilo;
- è possibile cercare di rintracciare i tuoi familiari. Ricorda che per proteggere la tua sicurezza e quella dei tuoi familiari, nessuno comunicherà le informazioni utili a ritrovare i tuoi parenti alle autorità del tuo Paese d'origine o ad altre persone;
- hai il diritto ad andare a scuola;
- per verificare la tua età, e solo con il tuo consenso, potrai essere sottoposto ad un esame particolare (radiografia al polso), o ad altri esami all'interno del centro o nell'ospedale più vicino. Ognuno di questi esami ha un margine di errore nel determinare con certezza l'età. Se a tuo avviso l'età che ti è stata attribuita non corrisponde a quella vera parlane con gli operatori. Il tuo rifiuto a sottoporsi a visita medica non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, né all'adozione della decisione. Per ogni problema altro o per maggiori informazioni, parla con l'operatore.

I TUOI DIRITTI COME RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE

- Una volta ottenuto il permesso di soggiorno hai diritto all'assistenza sanitaria conseguente all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
- Per quanto riguarda l'attività lavorativa se la decisione sulla domanda di asilo non viene adottata dalla Commissione competente entro sei mesi dalla presentazione della domanda e il ritardo non sia a te imputabile, il permesso di soggiorno viene rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento dello status. Il permesso di soggiorno tuttavia non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
- Non puoi inoltrare domanda di ricongiungimento familiare.

**DECISIONI CHE LA COMMISSIONE TERRITORIALE PUÒ PRENDERE
(III FASE)**

La Commissione, attraverso decisione scritta:

1. **può riconoscere lo status di rifugiato;**
2. **può non riconoscere lo status di rifugiato e concedere la protezione sussidiaria**, se ritiene che sussista un rischio effettivo di un grave danno in caso di rientro nel Paese d'origine;
3. **può non riconoscere lo status di rifugiato**, ma ritenere che sussistano gravi motivi di carattere umanitario e, pertanto, chiede alla Questura che ti venga dato un permesso di soggiorno **per motivi umanitari**;
4. **può non riconoscere lo status di rifugiato e rigettare la domanda.**
5. **può rigettare la domanda per manifesta infondatezza**, quando ritiene palese l'insussistenza di qualsiasi presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale, ovvero quando risulti che hai presentato domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. In tal caso, un tuo eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione, non sospenderà l'efficacia del provvedimento impugnato. Tuttavia, potrai chiedere al Tribunale la sospensione quando ricorrono gravi e fondati motivi, ed il Tribunale deciderà nei cinque giorni successivi.

SE TI È RICONOSCIUTO LO STATUS DI RIFUGIATO

La Commissione rilascia un provvedimento che ti consente di ritirare in Questura il tuo permesso di soggiorno per asilo.

Il permesso di soggiorno per asilo ha una durata di 5 anni ed è rinnovabile ad ogni scadenza.

DIRITTI DEL RIFUGIATO:

- accesso al lavoro;
- diritto al ricongiungimento familiare;
- diritto all'assistenza sociale;
- diritto all'assistenza sanitaria;
- diritto ad avere il documento di viaggio:
 - La domanda del documento di viaggio va presentata alla Questura presentando questi documenti:
 - modulo per richiesta del documento di viaggio;
 - 2 foto formato tessera;
 - 1 marca da bollo;
 - marca concessione governativa uso passaporto;
 - fotocopia del permesso di soggiorno valido.
- diritto all'istruzione pubblica;

Guida Pratica per i titolari di protezione internazionale

- diritto di circolare liberamente all'interno del territorio dell'Unione Europea (esclusi Danimarca e Gran Bretagna) senza alcun visto, per un periodo non superiore a 3 mesi;
- diritto a chiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza in Italia;
- diritto al matrimonio (il nulla osta viene rilasciato dall'UNHCR);
- diritto a partecipare all'assegnazione degli alloggi pubblici;
- diritto al rilascio della patente di guida.

Per avere maggiori informazioni e assistenza, contatta le associazioni che si occupano della tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo del luogo in cui ti trovi.

SE TI È RICONOSCIUTO LO STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Vieni informato della decisione della Commissione e ritiri il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria negli uffici della Questura.

Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ha una durata di 3 anni ed è rinnovabile ad ogni scadenza, dopo che la Commissione Territoriale abbia rivalutato il tuo caso, talvolta anche senza una nuova audizione.

Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria può, altresì, essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sempre che tu sia in possesso di un documento d'identità – passaporto o titolo di viaggio - (chiedi alle associazioni che si occupano di tutela dei diritti dei migranti come fare, **prima della scadenza della validità del permesso di soggiorno**).

DIRITTI DI CHI HA UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SUSSIDIARIA:

- accesso al lavoro (per una durata non superiore la durata del permesso di soggiorno);
- diritto all'assistenza sanitaria;
- diritto al ricongiungimento familiare;
- diritto all'assistenza sociale e sanitaria;
- rilascio di un titolo di viaggio per stranieri, nel caso in cui tu non abbia il passaporto;
- diritto a partecipare all'assegnazione degli alloggi pubblici

Per avere maggiori informazioni e assistenza, contatta le associazioni che si occupano della tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo del luogo in cui ti trovi.

SE SEI TITOLARE DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI

Vieni informato della decisione della Commissione e ritiri il permesso di soggiorno per motivi umanitari in Questura.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di 1 anno e, se hai il passa-

Guida Pratica per i titolari di protezione internazionale

porto, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

DIRITTI DI CHI HA UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI:

- puoi lavorare sul territorio italiano;
- puoi accedere all'assistenza sanitaria;
- puoi chiedere che ti venga rilasciato un titolo di viaggio per stranieri, nel caso non tu abbia il passaporto.

Per avere maggiori informazioni e assistenza, contatta le associazioni che si occupano della tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo del luogo in cui ti trovi.

RICORSO (IV FASE)

Contro la decisione della Commissione territoriale, puoi fare ricorso al Tribunale entro 30 giorni dalla data della comunicazione della decisione.

Se sei ospitato in un Centro governativo per richiedenti asilo (Cara), hai diritto di presentare ricorso al Tribunale entro 15 giorni dalla data della comunicazione della decisione (e non 30).

La presentazione del ricorso sospende la decisione della Commissione tutte le volte in cui:

- a) ti trovavi in condizioni di soggiorno regolare al momento della presentazione della domanda;
- b) sei stato ospitato nei centri di accoglienza governativi (CARA) perché risultava necessario accertare la tua identità o la tua nazionalità;

questo vuol dire che hai diritto a rimanere regolarmente sul territorio italiano con un permesso di soggiorno per richiesta asilo della durata di tre mesi in attesa della decisione del Tribunale.

ATTENZIONE

La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato nei seguenti casi:

- il provvedimento della Commissione ha dichiarato inammissibile la tua domanda di protezione internazionale;
- il provvedimento della Commissione ti ha riconosciuto la protezione sussidiaria;
- la decisione della Commissione è stata assunta dopo il tuo allontanamento ingiustificato dal centro governativo (CARA);

Guida Pratica per i titolari di protezione internazionale

- se è stata adottata una decisione di rigetto per manifesta infondatezza della tua domanda;
- se hai presentato ricorso dopo essere stato accolto in un centro governativo (CARA) perché sei stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo o perché sei stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;

questo vuol dire che nei casi elencati non hai diritto a rimanere sul territorio italiano e puoi essere rimandato nel tuo Paese di origine, tuttavia puoi chiedere al Tribunale la sospensione del provvedimento se ricorrono gravi e fondati motivi.

La legge stabilisce che devi farti assistere da un avvocato. Se non hai la possibilità di pagare un avvocato, puoi fare domanda per avere assistenza legale gratuita (patrocinio a spese dello Stato).

Per avere maggiori informazioni, rivolgiti alle associazioni a tutela dei rifugiati o allo sportello legale per gli immigrati del comune in cui ti trovi.

ATTENZIONE:

Se non ritieni giusta la decisione del Tribunale puoi proporre reclamo alla Corte d'appello e chiedere, quando ricorrono gravi e fondati motivi, l'autorizzazione a rimanere sul territorio italiano.

Contro la sentenza della Corte d'appello si può proporre ricorso per Cassazione.

ATTENZIONE: ancora prima del ricorso innanzi al Giudice, se ritieni che non siano stati valutati adeguatamente gli elementi da te presentati, puoi chiedere di essere riascoltato dalla stessa Commissione che ha emanato il provvedimento. La richiesta non interrompe i termini del ricorso

Per maggiori informazioni su tutto ciò che riguarda il ricorso, rivolgiti alle associazioni a tutela dei rifugiati o allo sportello legale per gli immigrati del comune in cui ti trovi, o al tuo avvocato.

CESSAZIONE E REVOCA DEGLI STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE**1) STATUS DI RIFUGIATO**

Lo status di rifugiato che ti è stato riconosciuto, può essere cessato quando:

- a) ti sei volontariamente nuovamente avvalso della protezione del tuo Paese di origine (ad esempio, se vi hai fatto rientro, o se ti sei rivolto alle autorità diplomatiche del tuo Paese chiedendo ed ottenendo un passaporto, ecc.);
- b) avendo perso la cittadinanza del tuo Paese, tu l'abbia poi volontariamente riacquisita;
- c) tu abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra cittadinanza e tu goda della protezione del Paese di cui hai acquistato la cittadinanza;
- d) tu ti sia volontariamente ristabilito nel tuo Paese di origine;
- e) siano venute meno le circostanze che determinarono il riconoscimento dello status di rifugiato e tu possa tornare, in tranquillità, ad avvalerti della protezione del tuo Paese;
- f) sei un apolide, e si vengono a determinare circostanze per cui tu possa tornare nel Paese dove avevi la dimora abituale, essendo venute meno le circostanze per cui ti fu riconosciuto lo status di rifugiato.

Affinché possano ricorrere le ipotesi di cui alle lettere e) ed f), occorre che il cambiamento di circostanze abbia una natura non temporanea e sia tale da eliminare completamente il tuo fondato timore di persecuzioni.

Inoltre, non devono sussistere altri gravi motivi di ordine umanitario che impediscano il tuo ritorno nel Paese di origine.

La cessazione dello status di rifugiato verrà dichiarata dalla Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, sulla base di una valutazione individuale della tua situazione personale. La Commissione Nazionale provvederà ad informarti per iscritto dell'avvio del procedimento di cessazione e dei motivi che ne sono alla base per darti la possibilità di fornire delle dichiarazioni scritte ed ogni altro elemento di valutazione che tu ritenga utile, e provvederà, poi, anche a convocarti per darti la possibilità di esporre in un colloquio personale le tue spiegazioni.

Lo status di rifugiato ti può essere revocato quando, successivamente al suo riconoscimento, venga accertato che esso ti fu riconosciuto sulla base di fatti e/o circostanze presentati in modo erroneo, ovvero dalla volontaria omissione di altri fatti e/o circostanze, ovvero sulla base di una documentazione poi rivelatasi falsa.

Lo status potrà, altresì, esserti revocato qualora, successivamente al suo riconoscimento, si verifichi che sussistono motivi per i quali lo status avrebbe dovuto esserti negato, ed in particolare:

- a) sussistono cause di esclusione previste dalla Convenzione di Ginevra (come l'aver commesso un crimine contro l'umanità, contro la pace o un crimine di guerra, ovvero l'aver accertato che tu goda già della protezione o dell'assistenza di un organo e di

Guida Pratica per i titolari di protezione internazionale

- una agenzia delle Nazioni Unite diversi dal U.N.H.C.R.)
- b) sussistono fondati motivi per ritenere che tu costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato italiano;
- c) si verificano circostanze per cui tu venga a rappresentare un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale.

Anche la revoca dello status di rifugiato verrà dichiarata dalla Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, sulla base di una valutazione individuale della tua situazione personale.

La Commissione Nazionale provvederà ad informarti per iscritto dell'avvio del procedimento di revoca e dei motivi che ne sono alla base per darti la possibilità di fornire delle dichiarazioni scritte ed ogni altro elemento di valutazione che tu ritenga utile, e provvederà, poi, anche a convocarti per darti la possibilità di esporre in un colloquio personale le tue spiegazioni.

2) STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Lo status di protezione sussidiaria che ti è stato riconosciuto, può essere cessato quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in modo tale che la protezione non è più necessaria. Tale mutamento di circostanze deve avere natura così significativa e non temporanea, da far ritenere che tu non sia più esposto al rischio di un *'danno grave'* in caso di rientro nel tuo Paese, e non devono sussistere altri gravi motivi di carattere umanitario che impediscano tale rientro.

La cessazione dello status di protezione sussidiaria verrà dichiarata dalla Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, sulla base di una valutazione della tua posizione personale e del *'danno grave'* per timore del quale ti fu riconosciuta.

La Commissione Nazionale provvederà ad informarti per iscritto dell'avvio del procedimento di cessazione e dei motivi che ne sono alla base, per darti la possibilità di fornire delle dichiarazioni scritte ed ogni altro elemento di valutazione che tu ritenga utile, e provvederà, poi, anche a convocarti per darti la possibilità di esporre in un colloquio personale le tue spiegazioni.

Lo status di protezione sussidiaria potrà essere revocato quando, successivamente al suo riconoscimento, venga accertato che esso ti fu riconosciuto sulla base di fatti e/o circostanze presentati in modo erroneo, ovvero dalla volontaria omissione di altri fatti e/o circostanze, ovvero sulla base di una documentazione poi rivelatasi falsa.

Lo status potrà, altresì, esserti revocato qualora, successivamente al suo riconoscimento, si verifichi che sussistono motivi per i quali lo status avrebbe dovuto esserti negato, ed in particolare:

- a) sussistono cause di esclusione previste dalla Convenzione di Ginevra (come l'aver

Guida Pratica per i titolari di protezione internazionale

- commesso un crimine contro l'umanità, contro la pace o un crimine di guerra, ovvero l'aver accertato che tu goda già della protezione o dell'assistenza di un organo e di una agenzia delle Nazioni Unite diversi dal U.N.H.C.R.);
- b) si accerti che tu hai commesso, o hai istigato a commettere, nel territorio dello Stato italiano o all'estero, un reato grave. La gravità del reato è valutata tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per quel reato;
- c) si verifichino circostanze per cui tu venga a rappresentare un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Anche la revoca dello status di protezione sussidiaria verrà dichiarata dalla Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, sulla base di una valutazione individuale della tua situazione personale.

La Commissione Nazionale provvederà ad informarti per iscritto dell'avvio del procedimento di revoca e dei motivi che ne sono alla base per darti la possibilità di fornire delle dichiarazioni scritte ed ogni altro elemento di valutazione che tu ritenga utile, e provvederà, poi, anche a convocarti per darti la possibilità di esporre in un colloquio personale le tue spiegazioni.

IL RITORNO VOLONTARIO NEL TUO PAESE D'ORIGINE

Ritornare nel tuo Paese di origine in sicurezza e dignità è un tuo diritto.

Se sei richiedente protezione internazionale, **se sei stato denegato ma non sono ancora passati 30 giorni da quando ti è stata notificato il diniego**, se ti è stato riconosciuto lo status di rifugiato, se ti è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria o se hai il permesso di soggiorno per motivi umanitari puoi decidere di fare rientro volontariamente nel tuo Paese d'origine.

Il programma di ritorno volontario assistito prevede: servizio di counselling, informazioni aggiornate sul paese di origine, assistenza per l'ottenimento di documenti di viaggio da parte delle autorità consolari preposte, organizzazione del viaggio e copertura delle spese fino alla destinazione finale, erogazione di un'indennità di prima sistemazione e di reintegrazione.

Ricorda che non puoi accedere al programma di rimpatrio volontario se hai un provvedimento di espulsione.

È tuo diritto avere informazioni e assistenza sulla possibilità di rimpatrio volontario e puoi rivolgerti agli operatori del centro.

Glossario

MINISTERO DELL'INTERNO: è l'Amministrazione Centrale dello Stato che ha competenza primaria in materia di immigrazione e asilo.

PREFETTURA: è l'Organo Amministrativo decentrato del Ministero dell'Interno sul territorio provinciale ed è Ufficio Territoriale del Governo.

QUESTURA: è l'Organo Amministrativo che dirige e organizza le attività della Polizia in ogni provincia. All'interno di ogni Questura, c'è un ufficio stranieri che si occupa delle pratiche burocratiche degli immigrati e di coloro che richiedono asilo (ad esempio può ricevere la domanda d'asilo, rilasciare e rinnovare il permesso di soggiorno e il documento di viaggio)

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO: Ha compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni e di raccolta di dati statistici. Ha poteri decisionali in tema di revocche e cessazione degli status concessi.

COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE: hanno il compito di valutare la domanda di riconoscimento dello status di protezione internazionale. Fissate nel numero massimo di dieci sono:

- GORIZIA: competenza sulle domande presentate nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige;
- MILANO: competenza sulle domande presentate nella regione Lombardia;
- ROMA: competenza sulle domande presentate nelle regioni Lazio, Abruzzo, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria;
- FOGGIA: competenza sulle domande presentate nelle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani;
- SIRACUSA: competenza sulle domande presentate nelle province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania;
- CROTONE: competenza sulle domande presentate nelle regioni Calabria e Basilicata;
- TRAPANI: competenza sulle domande presentate nelle province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna;
- BARI: competenza sulle domande presentate nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto;
- CASERTA: competenza sulle domande presentate nelle regioni Campania e Molise;

Guida Pratica per i titolari di protezione internazionale

- **TORINO:** competenza sulle domande presentate nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna.

CENTRO ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO (CARA): è una struttura in cui viene accolto lo straniero che chiede protezione internazionale durante il procedimento per la richiesta di protezione internazionale. I motivi per i quali è prevista l'accoglienza.

Il richiedente è ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo (CARA) nei seguenti casi:

- a) quando è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;
- b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;
- c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare.

Nel caso di cui alla lettera a), il richiedente è ospitato nel centro per un periodo non superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni.

ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI RIFUGIATI: associazioni che si occupano della tutela legale e amministrativa di rifugiati e richiedenti asilo. Per contattare queste associazioni, vedi la pagina degli indirizzi utili oppure rivolgiti all'operatore se ti trovi in un centro.

SISTEMA DI PROTEZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR): Lo SPRAR è un sistema di accoglienza e integrazione, promosso dal Ministero dell'Interno e dagli Enti Locali, che offre ai richiedenti asilo ed ai rifugiati, nei limiti delle sue disponibilità recettive, supporto di tipo alloggiativo e aiuto all'avvio di un percorso d'integrazione sul territorio nazionale

OPERATORI DEL CENTRO: sono persone specializzate all'interno dei centri di accoglienza (CARA) che si occupano dell'aspetto amministrativo\ organizzativo dei servizi offerti a tutela del richiedente protezione internazionale e della risoluzione dei problemi medici, psicologici e legali dei richiedenti protezione internazionale.

MEDIATORI LINGUISTICI E CULTURALI: persone che all'interno del centro aiutano il richiedente protezione internazionale a comunicare con il personale del centro e/o con i membri della Commissione Territoriale, anche interpretando le diversità culturali e comportamentali.

Guida Pratica per i titolari di protezione internazionale

PERMESSO DI SOGGIORNO: è il documento che ti autorizza a soggiornare sul territorio italiano in maniera regolare.

DOCUMENTO DI VIAGGIO: è il documento che ti autorizza a viaggiare fuori dall'Italia se sei stato riconosciuto rifugiato.

TITOLO DI VIAGGIO: è il documento che ti autorizza a viaggiare fuori dall'Italia se hai avuto il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e per protezione umanitaria.

Leggi di riferimento

- **Internazionali:**

- Convenzione di Ginevra del 1951 relativa al riconoscimento dello status di rifugiato

- dell'Unione europea:

- Regolamento N. 343/2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo

- **Nazionali:**

- Decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia d'asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e apolidi già presenti in Italia), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come modificato dalla Legge n. 189/2002;

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;

- Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

- Decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, Testo Unico sull'immigrazione.

- Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e decreto legislativo del 3 ottobre 2008, n. 159 di attuazione della direttiva 2005/85/CE del consiglio del 1 dicembre recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

- Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Contatti utili

MINISTERO DELL'INTERNO: www.interno.it

È il sito del Ministero dell'Interno che si occupa, nell'apposita sezione asilo, di fornirti notizie e riferimenti aggiornati in merito alle tematiche relative alla richiesta e al riconoscimento della protezione internazionale.

POLIZIA DI STATO: www.poliziadistato.it

È il sito della Polizia di Stato che si occupa di fornirti informazioni sulla presenza sul territorio di Questure ed uffici, reparti e di servizi per il cittadino.

SERVIZIO CENTRALE: www.serviziocentrale.it

È il sito nel quale puoi reperire informazioni utili sul sistema nazionale di accoglienza ed integrazione (SPRAR), promosso dal Ministero dell'Interno e dagli Enti Locali.

Internazionali

UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees**ACNUR – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati**

Indirizzo: via Alberto Caroncini, 19 - 00197 Roma

Telefono: 06 802121

Fax: 06 80212324

E-mail: itaro@unhcr.org

OIM – Organizzazione internazionale per le Migrazioni**IOM – International Organization for Migration**

Indirizzo: via Nomentana, 62 – 00161 Roma

Telefono: 06 44231428

Fax: 06 4402533

E-mail: MRFRome@iom.int

Nazionali

CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati)

Indirizzo: via del Velabro 5/A – 00186 Roma

Telefono: 06 69200114

Fax: 06 69200116

E-mail: cir@cir-onlus.org

ARCI Nuova Associazione**Numero gratuito protezione: 800 905 570**

Numero gratuito che puoi chiamare per avere informazioni o aiuto se vuoi chiedere asilo, se hai chiesto asilo, se sei rifugiato o se ti hanno dato il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Indirizzo: via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma

Fax: 06 41609234

E-mail: itri@arci.it; nahum@arci.it

CARITAS

Indirizzo: via delle Zoccolette, 19 - 00183 Roma

Telefono: 06 6861554 – 06 6875228

Fax: 06 6833295

E-mail: area.immigrati@caritasroma.it

ICS - Ufficio rifugiati di Trieste

Indirizzo: via Roma, 28 34170 - TRIESTE

Telefono: 040 3476377

Fax: 040 3487592

E-mail: icstrieste@yahoo.it

ASGI - Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione

Indirizzo: via Gerdill, 7 - 10100 Torino

Fax: 011 4369158

E-mail: segreteria@asgi.it

oppure

Indirizzo: via Aquileia, 22 - 33100 Udine

Fax: 0432 507115

E-mail: info@asgi.it